



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Soggetti destinatari

Articolo 3 - Principi generali

TITOLO II – CONTROLLO ANALOGO

Articolo 4 - Modalità generali di Attuazione del controllo analogo

Articolo 5 - Controllo ex ante

Articolo 6 - Controllo contestuale

Articolo 7 - Controlli ex post

Articolo 8 - Attuazione del Controllo Analogo

Articolo 9 - Controllo societario

Articolo 10 - Controllo economico, finanziario e patrimoniale

Articolo 11 - Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati.

Articolo 12 - Controllo sulla gestione

Articolo 13 - Obblighi delle Società Partecipate

Articolo 14 - Struttura preposta al Controllo Analogo

Articolo 15 - Funzioni della struttura denominata

Articolo 16 - Il Contratto di Servizio

Articolo 17 - Controllo analogo congiunto

Articolo 18 - Collaborazione richiesta alle Società Partecipate

Articolo 19 - Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale delle Società Partecipate

Articolo 20 – Tempi di riscontro delle richieste

Articolo 21 – Sanzioni

Articolo 22 – Norme di coordinamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo analogo esercitate dalla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Campania nei confronti delle proprie Società partecipate e controllate, affidatarie direttamente di servizi (modello di gestione in house providing) in base a quanto disposto dalla normativa nazionale, dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
2. Le Società partecipate e controllate rappresentano un "comparto" amministrativo dell'Agenzia a cui sono attribuite attività finalizzate al perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
3. A tale fine, l'Arpac definisce, con il presente Regolamento, un sistema di controlli sulle società partecipate e controllate affidatarie direttamente di servizi (modello di gestione in house providing) allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite.
4. L'Arpac approva con le modalità di cui alla normativa vigente:
 - lo schema di statuto tipo per le Società partecipate e/o controllate ed ogni modifica dello statuto anche se resasi indispensabile a seguito di mutate previsioni normative oltre a eventuali patti parasociali e di sindacato;
 - lo schema delle convenzioni e le relative Specifiche di Servizio.
5. L'Arpac approva a titolo autorizzatorio, in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione annuale/pluriennale, la proposta di piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e il budget previsionale munito di relazione economico-finanziaria e patrimoniale con l'eventuale piano degli investimenti che sarà annualmente proposto dai rispettivi Organi delle società medesime entro il 15 novembre di ogni anno.
6. L'Arpac partecipa alle riunioni delle assemblee dei Soci.
7. L'Arpac partecipa alle riunioni assembleari di nomina dei componenti del Collegio Sindacale e degli amministratori
8. Con il presente regolamento, si disciplinano le seguenti attività:
 - a) le procedure volte alla definizione ed assegnazione degli obiettivi

strategici e delle decisioni significative della società in armonia con tutti gli atti di programmazione interni cui devono tendere le società partecipate e controllate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive; in particolare, le decisioni strategiche devono essere sottoposte all'esame preventivo dell'Arpac.

- b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema di flusso informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico-finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Agenzia per il monitoraggio periodico, relazionando sull'attuazione degli obiettivi prefissati.
- c) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.
- d) la vigilanza ed il controllo su eventuali, sopravvenute, azioni significative impattanti sulle previsioni già approvate.

9. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società Partecipate, nei singoli contratti di affidamento dei servizi, nonché nei Regolamenti Agenziali e nella normativa vigente in materia.

10. Il sistema di controllo analogo sulle attività poste in essere dalle Società Partecipate è organizzato da una struttura appositamente istituita, così come specificato al successivo art. 14 del presente Regolamento, denominata "Supporto al Controllo analogo sulle società partecipate" di seguito denominata Struttura. Essa tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione e l'erogazione dei servizi ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del conseguimento dei livelli attesi di qualità dei servizi e in armonia con tutti gli atti di programmazione interni.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Il presente Regolamento si applica alle Società partecipate e controllate, affidatarie direttamente di servizi (modello di gestione in house providing).
2. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono società partecipate in house providing le società di capitali, affidatarie direttamente di servizi, su cui l'Arpac esercita il c.d. Controllo analogo, in conformità alle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente.

Articolo 3 - Principi generali

1. Le società partecipate (controllate e collegate) dall'Arpac uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO II – CONTROLLO ANALOGO

Articolo 4 - Modalità generali di attuazione del controllo analogo

1. L'Arpac esercita il controllo analogo, ai sensi del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, sulle proprie società partecipate e, in particolare per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.
2. Il controllo analogo si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
 - a. controllo ex ante (indirizzo);
 - b. controllo contestuale (monitoraggio);
 - c. controllo ex post (verifica).

Articolo 5 - Controllo ex ante

1. In fase di indirizzo, l'Arpac si esprime attraverso i documenti di programmazione Piano Annuale delle Attività, Piano delle Performance e Bilancio di previsione, tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate.
2. Nei documenti di programmazione vengono individuati gli obiettivi gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione, eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi, tenendo conto del progetto di cui al punto 3.

3. Le società partecipate, con cadenza annuale, presentano all’Agenzia un progetto di sviluppo produttivo su base triennale, affinché possano essere valutate le implicazioni al bilancio dell’Arpac sia in termini economici che finanziari.
4. L’Arpac, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere e ai quali la gestione delle Società si deve conformare.
5. L’Agenzia, in qualsiasi momento, può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti a cui la Società dovrà adeguarsi.

Articolo 6 - Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, al termine di ogni trimestre, le Società Partecipate presentano una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, con particolare riferimento agli acquisti di beni, di servizi e di lavori, ad eventuali assunzioni a tempo indeterminato e principali atti di gestione del personale, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, affinché possa essere verificato lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.
2. L’Arpac, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.
3. La Struttura, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può richiedere alle società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull’andamento dei singoli servizi delle società.
4. La relazione di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte della Struttura per essere poi sottoposta agli Organi direttivi dell’Agenzia.

Articolo 7 - Controlli ex post

1. In fase di approvazione del Bilancio consuntivo, la Struttura supporta la Direzione dell’Agenzia al fine di analizzare i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate e Controllate.

Articolo 8 - Attuazione del Controllo Analogo

1. Il Controllo Analogo si articola in quattro tipologie:

- a) Controllo societario;
- b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
- c) Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
- d) Controllo sulla gestione.

2. Le diverse tipologie del controllo analogo sono esercitate attraverso la Struttura appositamente istituita all'interno dell'Arpac denominata "Supporto al Controllo analogo sulle società partecipate" e sono sottoposte agli Organi dell'Arpac per l'approvazione.

3. Per l'attuazione del controllo analogo e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, le Società trasmettono alla citata Struttura tutta la documentazione utile alle finalità del presente regolamento.

Articolo 9 - Controllo societario

1. Il Controllo societario viene attuato, oltre a quanto innanzi, dagli Organi dell'Arpac nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti.

Articolo 10 - Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale, esercitato dalla Struttura tende ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate e Controllate verso il perseguimento di una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per l'Agenzia la soluzione più vantaggiosa per ogni singolo servizio affidato alla Società partecipata.

2. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato, attraverso il monitoraggio:

- a) preventivo, nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget;
- b) contestuale, con l'analisi di report trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e di utilizzazione del budget;
- c) a consuntivo, con l'analisi dei bilanci di esercizio;

3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le Società trasmettono alla Struttura Arpac, a cadenza trimestrale:

- a) un report economico, eventualmente suddiviso per tipologia di attività, e un report sui flussi di liquidità;
- b) un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori di attività;

c) un report tecnico-gestionale, comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, dei servizi e dei lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale, quali la quantificazione dei costi dello stesso, i contratti di lavoro posti in essere, e gli atti di affidamento degli incarichi e delle consulenze di qualunque natura.

Articolo 11 - Controllo di efficienza ed efficacia e qualità dei servizi erogati

1. Il Controllo sull'efficienza ed efficacia è teso a misurare il rispetto dei vincoli contrattuali e la qualità dei servizi erogati e viene effettuato nelle diverse fasi del Controllo Analogico.

2. Nella fase preventiva, il Controllo sull'efficienza ed efficacia si esplica, in sede di definizione ed approvazione di Convenzioni quadro e delle relative Specifiche di Servizio, in armonia con tutti gli atti programmatici ed il relativo piano industriale.

3. Nella fase contestuale, il monitoraggio viene effettuato mediante la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali riferite alle Specifiche di Servizio attraverso l'analisi dei reclami e disservizi (customer satisfaction) che, con cadenza mensile, devono essere trasmesse dai destinatari dei servizi alla Struttura Arpac preposta.

Articolo 12 - Controllo sulla gestione - TRASPARENZA

1. Il Controllo sulla gestione si esplica attraverso il monitoraggio di:

- a) gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla disciplina del codice degli appalti;
- b) assunzione di personale e/o di conferimenti incarichi e consulenza per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, nel rispetto delle norme e del principio di riduzione dei costi, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni.

2. Le Società, per gli atti di gestione straordinaria, sono tenute a richiedere il parere vincolante dell'Arpac:

- a) per le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo;
- b) per gli incarichi a terzi per qualsivoglia prestazione intellettuale e/o professionale;
- c) per contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura per importi superiori ad euro 40.000,00 (quarantamila);
- d) per locazioni e tutti gli atti di gestione dei beni immobili;
- e) per ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vincoli imposti dalle relative Specifiche di Servizio;

f) per ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle Società. La Struttura, nonché gli Organi di Arpac, potranno richiedere ogni atto e ogni documentazione utile alle finalità del suddetto controllo.

3. Le società, qualora non abbiano ancora provveduto, devono assicurare/aggiornare un proprio sito istituzionale, visibile mediante link di rinvio dall'home page del sito di ARPAC, in base alla normativa vigente.

Articolo 13 - Obblighi delle Società

1. Gli Organi amministrativi delle Società Partecipate e Controllate, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa dell'Agenzia, sono tenuti a:

a) conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Arpac;

b) uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dalla Agenzia, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate in riferimento a possibili squilibri economico - finanziari, al rispetto delle norme di legge e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi;

c) adottare un proprio sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare le attività e le azioni a supporto delle decisioni rivolte alla corretta conduzione dell'impresa in coerenza con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Arpac.

d) pubblicare i dati, i documenti e le informazioni richieste dalla Normativa sulla Trasparenza, Anticorruzione e Privacy ed assicurare la massima collaborazione con il Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione dell'Agenzia.

f) rispettare le scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire all'Arpac i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria e gli eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

g) garantire:

- lo svolgimento delle attività affidate mediante Convenzioni e/o Specifiche di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

- l'accesso ai documenti;

- la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;

- la partecipazione, quando invitate.

Agli organi amministrativi delle società si applicano le disposizioni indicate nel D.Lgs. 39/2013.

Articolo 14 - Struttura preposta a supporto

1. E' istituita la Struttura denominata "Supporto al Controllo analogo sulle società partecipate", preposta a coordinare tutto quanto richiamato dal presente Regolamento.

2. La suddetta Struttura è composta dal Dirigente Responsabile, da eventuali esperti in materia, oltre al personale interno ad esso assegnata e supportata dalle strutture nelle quali ricadono i servizi gestiti ed erogati dalle Società. Il Collegio dei Revisori dei conti potrà essere invitato a partecipare alle riunioni ed ai lavori riguardanti le società partecipate e controllate e potrà esprimere parere ove richiesto.

3. L'Arpac assicura e destina alla Struttura le dotazioni di personale, attrezzature e risorse finanziarie adeguate.

4. Le Società Partecipate e Controllate istituiscono, all'interno della propria struttura, un Ufficio referente con funzione di interfaccia rispetto alla Struttura Arpac.

Articolo 15 - Funzioni della struttura

La Struttura :

1. costituisce il punto di raccordo tra gli Organi dell'Agenzia e gli Organi societari delle Società partecipate;

2. cura i rapporti con le Società partecipate e controllate; verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria nonché presidia le convenzioni e le relative Specifiche di Servizio;

3. assicura agli Organi dell'Arpac il supporto giuridico-amministrativo nell'individuazione degli obiettivi gestionali cui devono tendere le società secondo parametri quantitativi e qualitativi ed organizza un idoneo sistema di flusso informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Arpac e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, la qualità dei servizi;

4. supporta gli Organi dell'Arpac anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione dei sodalizi partecipati;

5. cura la tenuta e la raccolta di tutti gli Statuti, Regolamenti, Convenzioni, e reportistica compresi i bilanci inerenti le società e provvede alla pubblicazione e aggiornamento delle informazioni per il tramite del Responsabile della Trasparenza;

6. trasmette rapporti trimestrali informativi agli Organi dell’Agenzia. I rapporti analizzano gli eventuali scostamenti e suggeriscono le opportune azioni correttive.

Articolo 16 – Convenzioni e Specifiche di Servizio

1. L’Arpac approva, con propria deliberazione, lo schema di Convenzione e/o le Specifiche di Servizio che rappresentano lo strumento fondamentale attraverso i quali vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’Arpac e le società gestori dei servizi.

2. Le Specifiche di Servizio dovranno obbligatoriamente contenere la rappresentazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esse potranno, altresì, contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi, comprese eventuali "clausole penali", da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti.

Art. 17 - Controllo analogo congiunto

1. Per i casi di società nelle quali l’Arpac detenga la propria partecipazione unitamente ad altri Enti, il controllo analogo su tutti gli aspetti organizzativi ed operativi viene esercitato congiuntamente agli altri Soci.

2. I soci dovranno porre in essere un controllo analogo coordinato tale da garantire l’espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti.

3. La Struttura "Controllo analogo sulle società partecipate" supporta gli Organi di Arpac nell'attuazione del controllo analogo sulle società in coordinamento con gli altri enti pubblici proprietari di partecipazioni, secondo le disposizioni e i principi del presente Regolamento.

Art. 18 - Collegio Sindacale delle Società Partecipate.

1. Se espressamente richiesto, alle riunioni organizzate dall'Arpac dovranno partecipare anche i componenti dei Collegi Sindacali delle Società Partecipate.

2. Ai fini dell'attuazione del Controllo Analogo, l’Arpac può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni dei Collegi Sindacali in merito.

Articolo 19 – Tempi di riscontro delle richieste

1. Qualora per la propria attività la Struttura richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le società dovranno darne urgente riscontro tenendo naturalmente conto della complessità delle elaborazioni richieste e comunque non oltre il termine di dieci giorni lavorativi.

Articolo 21 – Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società Partecipate degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti e delle azioni correttive o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, l'Organo di Amministrazione delle Società può essere revocato per giusta causa con le procedure previste dallo statuto delle Società Partecipate.

Articolo 22 – Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui ai D.lgs 33/2013, D.lgs 39/2013, D.lgs 175/2016, D.lgs 100/2017, Linee guida Anac n. 7 di attuazione D.lgs 50/2016 e D.L. n. 56/2017, L. 190/2012.